

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 19-12-2023

Messaggio n. 4561

OGGETTO: Articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170. Proroga del termine per gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi per i territori indicati nell'Allegato 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Istruzioni operative e contabili

1. Proroga della data di ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi

L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ha previsto, per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza o la sede legale oppure la sede operativa nei territori indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi sospesi dovevano essere effettuati, ai sensi del comma 7 del citato articolo 1, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 (cfr. la circolare n. 67 del 20 luglio 2023).

Tanto premesso, il comma 2-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n.

132, introdotto, in sede di convesione, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2023, ha modificato – con specifico riferimento alla data precedentemente fissata per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi – le previsioni di cui al comma 7 dell’articolo 1 del suddetto decreto-legge n. 61/2023.

In particolare, la novella normativa ha disposto che il termine per gli adempimenti e i versamenti di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 61/2023, in precedenza fissato al 20 novembre 2023, sia prorogato al 10 dicembre 2023.

Conseguentemente, entro la predetta data del 10 dicembre 2023 devono essere effettuati gli adempimenti e i pagamenti della contribuzione, in unica soluzione, con scadenza legale di versamento nell’arco temporale dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Da ultimo, si sottolinea che, per espressa previsione di legge, nelle fattispecie in argomento, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.

2. Soggetti interessati dalle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170

La proroga del termine di ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023, prevista dall’articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge n. 132/2023, trova applicazione nei riguardi dei soggetti aventi, alla data del 1° maggio 2023, la residenza o la sede legale oppure la sede operativa, nei territori indicati nell’Allegato 1 del citato decreto n. 61/2023 e rientranti nelle seguenti categorie:

- i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoltori);
- i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La proroga del termine riguarda unicamente gli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei territori elencati nel citato Allegato 1.

I datori di lavoro privati con dipendenti e i committenti hanno potuto usufruire della misura di cui alla predetta norma soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate nei territori di cui al menzionato Allegato 1. Si sottolinea altresì che la proroga in esame riguarda – nelle eventuali situazioni di datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti contributivi – esclusivamente i contributi sospesi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nei medesimi territori.

3. Modalità di versamento dei contributi sospesi

Con il presente messaggio si illustrano le istruzioni operative, riferite alle diverse Gestioni previdenziali, per i versamenti in unica soluzione dei contributi sospesi (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, alle note di rettifica e alle rate dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione, ossia dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023).

3.1 Datori di lavoro con dipendenti

Il versamento dei contributi sospesi da effettuarsi entro il 10 dicembre 2023 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve essere effettuato con il modello "F24", seguendo le indicazioni contenute nella citata circolare n. 67/2023, al paragrafo 6.1.1 "Ripresa versamenti" e al paragrafo 6.7 "Datori di lavoro con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica".

3.2 Artigiani e commercianti

Si rinvia a quanto già descritto al paragrafo 6.2 della circolare n. 67/2023 e nel messaggio n. 2900 del 7 agosto 2023.

Per il versamento di quanto dovuto in unica soluzione alla scadenza del 10 dicembre 2023 è necessario utilizzare i modelli di pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione nel mese di maggio 2023.

3.3 Committenti e liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995

Si rinvia a quanto già descritto al paragrafo 6.3 della circolare n. 67/2023 e nel citato messaggio n. 2900/2023.

I committenti devono effettuare i versamenti entro il 10 dicembre 2023, compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la "Sezione INPS" del modello "F24" nel seguente modo:

Codice Sede	Causale contributo	Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda	Periodo dal	Periodo al	Importi a debito versati
	CXX/C10		mm/aaaa	mm/aaaa	

I liberi professionisti iscritti alla Gestione separata devono effettuare i versamenti entro il 10 dicembre 2023, compilando per ogni periodo annuale interessato sospeso la "Sezione INPS" del modello "F24" nel seguente modo:

Codice Sede	Causale contributo	Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda	Periodo dal	Periodo al	Importi a debito versati
	PXX/P10		mm/aaaa	mm/aaaa	

3.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera che versano la contribuzione agricola unificata

Le aziende agricole assuntrici di manodopera alle quali è stata accolta l'istanza di sospensione

di cui al paragrafo 6.4 della circolare n. 67/2023, possono versare gli importi dovuti, in unica soluzione e senza ulteriori somme aggiuntive, entro la data del 10 dicembre 2023 utilizzando la medesima *codeline* rilasciata e disponibile nelle *news* del Cassetto previdenziale.

Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

3.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e a compartecipanti familiari

I lavoratori agricoli autonomi ai quali è stata accolta l'istanza di sospensione di cui al paragrafo 6.5 della circolare n. 67/2023 possono versare gli importi dovuti, in unica soluzione e senza ulteriori somme aggiuntive, entro la nuova data del 10 dicembre 2023, utilizzando la medesima *codeline* rilasciata e disponibile nelle *news* del Cassetto previdenziale.

Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

3.6 Datori di lavoro domestico

Si rinvia a quanto già descritto al paragrafo 6.6 della circolare n. 67/2023 e nel messaggio n. 2900/2023.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi ai sensi della normativa in oggetto, devono essere effettuati entro il 10 dicembre 2023.

3.7 Datori di lavoro con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Il versamento dei contributi sospesi da effettuarsi entro il 10 dicembre 2023 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve essere effettuato seguendo le indicazioni contenute nella richiamata circolare n. 67/2023, al paragrafo 6.7 "Datori di lavoro con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica".

4. Istruzioni contabili

Per le istruzioni contabili relative alla proroga della ripresa dei versamenti disposta dall'articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge n. 132/2023, relativa ai contributi sospesi ai sensi del citato decreto-legge n. 61/2023, si fa parimenti rinvio a quanto già illustrato con la circolare n. 67/2023, al paragrafo 10.

Il Direttore Generale

